

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2662

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TESINI ARISTIDE, CITARISTI, GARZIA, MORO PAOLO
ENRICO, TANTALO, QUIETI**

Presentata il 24 gennaio 1979

Norme per l'adeguamento delle clausole economiche dei contratti di concessione per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le tariffe dell'imposta comunale di pubblicità e i diritti per il servizio delle pubbliche affissioni sono stati firmati, nella misura ancor oggi vigente, col decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 639, in epoca cioè — facendo riferimento al metro monetario allora ed ora in corso — che appare molto lontana.

Gli aumenti di costi da allora intervenuti in tutte le attività, e quindi anche nell'esplicazione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta di pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, hanno reso in particolare insostenibile la situazione delle imprese concessionarie dei servizi stessi, che sono da esse gestiti in oltre la metà dei Comuni italiani.

L'addizionale recentemente istituita per il 1979 non ha inciso sulle tariffe, che, ripetesi, sono rimaste bloccate ai livelli iniziali; e comunque il provento di tale addizionale è destinato totalmente ai Comuni, salvo un 4 per cento lasciato ai concessionari e che non serve a ripagarli nemmeno del maggior onere loro sopravvenuto per il fatto di dover tenere due separate contabilità: una secondo il capitolato contrattuale e una secondo l'addizionale *ex lege*.

I concessionari, a fronte del vertiginoso aumento dei loro costi gestionali, per nulla controbilanciati da un equivalente aumento di introiti, potrebbero fare ricorso alle disposizioni degli articoli 1467, 1468 e 1664 del codice civile relativi alla revisione delle condizioni contrattuali od

alla loro riconduzione ad equità. Ma alcuni Comuni, sulla scorta anche di una giurisprudenza oscillante, considerano sempre applicabili le norme di cui agli articoli 1467-1468 perché le variazioni dei costi (anche del 300 per cento!) rientrerebbero nell'alea normale di questo tipo di contratto; mentre l'articolo 1664 non sarebbe applicabile perché riguarderebbe casi di appalto per la fornitura di opere e non dell'appalto della gestione di servizi.

La normativa in essere precedentemente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972 faceva richiamo, per i rapporti fra il Comune concedente e l'impresa concessionaria, alle disposizioni legislative e di regolamento per le allora esistenti imposte di consumo, che appunto prevedevano il rimborso dei maggiori oneri sopravvenuti al concessionario in caso di controllo.

Soppressa la normativa sulle imposte di consumo e nel silenzio su tale punto del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972, il gravissimo squilibrio verificatosi fra costi e ricavi ha dato luogo a defatiganti contestazioni fra concedente e concessionario, che non giovano alla lineare ed efficiente gestione del servizio, quando non portano all'anticipato abbandono della gestione stessa.

Da ciò la necessità di eliminare questa lacuna, regolando in via legislativa il diritto delle parti di ripristinare l'equilibrio economico del contratto, quando sia compromesso da elementi inflattivi come abnormi aumenti dei costi di mano d'opera e di materie prime ben oltre il decimo.

Lo stesso dicasi, in senso contrario, quando si fosse in presenza di fatti deflattivi, riduzione dei costi, sempre oltre il decimo, nel qual caso sarebbe il Comune a chiedere la revisione del contratto.

E che l'aumentato costo dei due servizi in parola e in particolare per le pubbliche affissioni, renda oltremodo onerosa l'esecuzione contrattuale, risulta ampiamente provato:

a) dal costo mensile del personale, fissato per la retribuzione dell'operaio 6°

livello di lire 96.438 del 1° gennaio 1973 — data di entrata in vigore delle tariffe di legge, ancora oggi vigenti — a lire 345.011 al 31 ottobre 1978, con un aumento del 257,7 per cento; e da lire 42.857 per contributi e oneri riflessi a lire 148.700, con un aumento del 246,9 per cento; per la retribuzione dell'impiegato di 4° livello da lire 113.511 a lire 371.470, con un aumento del 227,2 per cento, e da lire 45.184 a lire 147.658, per contributi e oneri riflessi, con un aumento del 226,7 per cento;

b) dal costo del materiale occorrente per il servizio (carburante: da lire 162 a litro nel 1973 a lire 500 nel 1978 con un aumento del 208,6 per cento; bollettari: da lire 220 a lire 1.850 con un aumento del 286,3 per cento; impianto affissioni, da lire 640 a lire 1.950 a metro quadrato, con un aumento del 261,1 per cento, tariffe postali, eccetera);

c) dal costo medio della vita secondo i dati ISTAT (giornale *Il Sole 24 Ore* del 28 luglio 1978), calcolando in lire 100 quello del 1° gennaio 1973, elevato a lire 218 al 30 gennaio 1978, livello che a fine 1978 è ulteriormente e notevolmente aumentato.

Ritengono i proponenti che i suesposti fatti, facilmente verificabili, giustifichino ampiamente il progetto di legge proposto; e il conseguente adeguamento del corrispettivo ai concessionari alle mutate condizioni fra costi e ricavi, abbia lo scopo, anche, di evitare, in moltissimi casi, il rilascio delle gestioni, per l'impossibilità sopravvenuta di gestirle senza gravissime perdite: con danno dei Comuni che, specie quelli minori, si troverebbero nell'impossibilità di apprestare un idoneo servizio sostitutivo.

Si ricorda che oltre la metà dei Comuni italiani affidano in concessione il servizio, appunto per la riconosciuta difficoltà di gestirlo direttamente in modo economicamente valido.

Il richiamo alle disposizioni dell'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 639, per i casi in cui i Comuni e i concessionari non raggiungano sollecitamente un accordo, è ispirato dall'evidente pubblico interesse per una sollecita definizione, dalla constatazione che a presiedere la commissione giudicante è preposto dalla legge un competente funzionario dello Stato (l'intendente di finanza della provincia) che ha a sua disposizione ogni

mezzo per accertare rapidamente l'esatta entità della onerosità denunciata: e, per altro verso, dall'esigua spesa occorrente, molto inferiore (per la tassazione fatta dal prefetto) a quella necessaria per le liti in sede civile e per gli arbitrati ordinari.

Si propone, pertanto, all'approvazione il seguente progetto di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I Comuni e i concessionari del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, con contratto sia ad aggio che a canone fisso, hanno diritto all'adeguamento delle condizioni contrattuali per ricondurle ad equità quando, rispetto alla data di stipula, siano intervenute variazioni di costi in aumento od in diminuzione superiore al 10 per cento.

Per il calcolo di tali variazioni si fa riferimento ai dati statistici periodicamente pubblicati dall'ISTAT.

Nel caso di mancato accordo diretto fra le parti si deve fare ricorso alla procedura prevista dall'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.